



Consiglio Regionale della Campania

A.O.O. Consiglio Regionale della Campania
Protocollo: 0007542/I Data: 20/04/2016 12:08
Ufficio: Segreteria Generale
Classifica:



Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, 81
NAPOLI

Ai Presidenti della VI, I e II
Commissione Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

Alla U. D. Studi Legislativi e Servizio
Documentazione

LORO SEDI

**Oggetto: Disegno di Legge: “Costruire il futuro. Nuove politiche per i giovani”
Reg. Gen. 279**

Ad iniziativa della G.R. – assessore Serena Angioli
Depositato in data 14 aprile 2016

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 98 del Regolamento interno;

ASSEGNA

il provvedimento in oggetto a:

**VI Commissione Consiliare Permanente per l'esame
I e II Commissione Consiliare Permanente per il parere**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, 23 APR. 2016

IL PRESIDENTE



Giunta Regionale della Campania

Delibera di Giunta

Dipartimento:

Dipartimento Istr., Ric., Lav., Politiche Cult. e Soc.

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
99	15/03/2016	54	11	3

Oggetto:

Politiche Giovanili - Approvazione Disegno di Legge: "Costruire il futuro. Nuove politiche per i giovani"

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : C315994EAD4ACAA12F51F29E77C39C91BFF7D317

Allegato nr. 1 : F6BA91D20A9FA5917188EFA0A94C52E463106B06

Allegato nr. 2 : E34A9258B80B16C6C73D43874035EBCE7A7D08AE

Allegato nr. 3 : 1CA8489DC51180777A34CF4C73B6FCF31513A585

Allegato nr. 4 : 973CC6F419EEF7954C5E655AA269ED99A1BCDFE3

Frontespizio Allegato : A2B84A52DD5CA4DACE8FC172E55A8CDBC9332937

ATTIVITA' LEG. VA
REG. GEN. N. 279





Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL 15/03/2016

PROCESSO VERBALE

Oggetto :

Politiche Giovanili - Approvazione Disegno di Legge: "Costruire il futuro. Nuove politiche per i giovani"

1)	Presidente	Vincenzo	DE LUCA	PRESIDENTE
2)	Vice Presidente	Fulvio	BONAVITACOLA	
3)	Assessore	Serena	ANGIOLI	
4)	"	Lidia	D'ALESSIO	
5)	"	Valeria	FASCIONE	ASSENTE
6)	"	Lucia	FORTINI	
7)	"	Amedeo	LEPORE	
8)	"	Chiara	MARCIANI	
9)	"	Corrado	MATERA	ASSENTE
10)	"	Sonia	PALMERI	
	Segretario	Mauro	FERRARA	

A.O.O. Consiglio Regionale della Campania

Protocollo: 0007141/E Data: 14/04/2016 10:42

Ufficio: Segreteria Generale

Classifica:



Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

- che, nel rispetto ed attuazione dell'art.2, dell'art.31, comma 2 e dell'art.117, commi 1 e 4, della Costituzione, all'interno di un quadro organico ed integrato di iniziative dirette allo sviluppo del protagonismo, dell'autonomia e della partecipazione dei giovani alla cittadinanza attiva, in linea con gli orientamenti nazionali ed internazionali sulle politiche giovanili, tenuto conto dell'esperienza maturata con l'applicazione delle LL.RR. 14/89 e 14/2000, si ritiene improrogabile sostituire la normativa vigente che non coglie più le attuali esigenze delle giovani generazioni;
- che, è opportuno predisporre un disegno di legge quadro regionale sulle politiche giovanili, che dettando nuovi indirizzi e compiti, permetta l'attuazione di interventi che meglio rispondano ai mutati bisogni di autonomia dei giovani e promuovano la crescita di un' autentica cittadinanza attiva del mondo giovanile, migliorando il passaggio alla vita adulta;
- che le giovani generazioni sono la ricchezza del territorio, e costituiscono una risorsa fondamentale ed essenziale della comunità e, per questa ragione, è necessario puntare sul sostegno e lo sviluppo del protagonismo, sul mantenere l'attenzione verso le eccellenze e la cittadinanza attiva dei giovani, nel rispetto delle linee d'indirizzo dell'Unione Europea e del Consiglio d'Europa;
- che gli interventi a favore dei giovani nell'attuale quadro economico, sociale e culturale, dovranno essere coerenti con una visione di sistema, è opportuno che essi siano normati nell'ambito di una legge quadro e successivamente attuati di concerto con gli enti locali, le associazioni di categoria e ogni altro soggetto in vario modo coinvolto nelle politiche che interessano le giovani generazioni;
- che la proposta di disegno di legge allegata al presente atto: "Costruire il futuro. Nuove Politiche per i Giovani", parte dall'esigenza fondamentale di mettere a sistema tutti gli interventi settoriali della Regione Campania programmati ed attuati in favore dei giovani, al fine di ampliare e migliorare le opportunità offerte, sostenere il loro impulso al cambiamento, prevenire il disagio giovanile, anche attraverso la concertazione permanente politica e tecnica in grado di garantire una sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza come richiesta dalla Costituzione all'art.118;
- che in data 9 marzo 2016 è stato firmato il Protocollo d'Intesa per "La collaborazione in materia di politiche giovanili" dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Giuliano Poletti e il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca;
- che con la DGR 450 del 06/10/2015 si è, tra l'altro, preso atto dell'Intesa del 16 luglio 2015, tra Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali concernente modifica dell'Intesa sancita con atto rep. n. 41/CU del 7 maggio 2015, sulla ripartizione del "Fondo nazionale per le politiche giovanili" di cui all'art. 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248";
- che sul citato disegno di legge, allegato al presente atto, è stato acquisito il parere favorevole del Ufficio Legislativo espresso con nota prot. n.0006693/UDCP/GAB/UL del 04/03/2016;

VISTI

- (a) l'art. 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per le politiche giovanili, al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione, nonché a facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi;
- (b) le LL.RR. n. 14/1989 e n. 14/2000;
- (c) la DGR. n. 641 del 13/04/2007;
- (d) le DD.GG.RR. n. 777 del 2008, n. 832 del 30/04/2009, n. 970/2010, e n° 537 del 29/10/2011; le DD.G.R. n. 777/2008, n. 832/2009, n. 970/2010 e n. 537/2011, n. 450/2015 e 549/2015;
- (e) il regolamento regionale n. 12/2011;

la relazione tecnica di accompagnamento al citato disegno di legge;
la Scheda Analisi Tecnico Normativa;
la relazione Tecnico Finanziaria;

RITENUTO pertanto

- a) di dover approvare il Disegno di legge "Costruire il futuro. Nuove Politiche per i Giovani";
 - b) di inviare il presente provvedimento al Consiglio Regionale della Campania per l'approvazione;
- propone e la Giunta, in conformità, a voti unanimi

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di approvare il Disegno di Legge "Costruire il futuro. Nuove Politiche per i Giovani", allegato alla presente quale sua parte integrante e sostanziale insieme alla relazione tecnica di accompagnamento, la Scheda Analisi Tecnico Normativa e la relazione Tecnico Finanziaria;
2. di inviare il presente provvedimento al Consiglio Regionale della Campania per l'approvazione;
3. di trasmettere la presente con relativo allegato per quanto di rispettiva competenza e conoscenza: all'Assessore alle Politiche Giovanili, al Capo del Dipartimento per l'istruzione la Ricerca il Lavoro le Politiche Sociali e Culturali, al Direttore Generale per l'istruzione la formazione il lavoro e le politiche giovanili, alla UOD Bollettino Ufficiale (cod. 40.03.05.00) per l'integrale pubblicazione, e all'Ufficio Legislativo.



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	DdL.99	del	15/03/2016	DIPART.	54	DIR. GEN. / DIR. STAFF DIP.	11	UOD/STAFF DIR. GEN.	3
------------------	--------	-----	------------	---------	----	-----------------------------	----	---------------------	---

OGGETTO :
Politiche Giovanili - Approvazione Disegno di Legge: "Costruire il futuro. Nuove politiche per i giovani"


QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATRICOLA	FIRMA
PRESIDENTE / ASSESSORE		<i>Assessore Angioli Serena</i>	_____	_____
DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE STAFF DIPARTIMENTO		<i>Dr. Oddati Antonio</i>	_____	_____
IL CAPO DIPARTIMENTO		<i>Dott. Oddati</i>	_____	_____

VISTO DIRETTORE GENERALE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA	
DATA ADOZIONE	<i>15/03/2016</i>	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA	<i>12/04/2016</i>

AI SEGUENTI DIPARTIMENTI E DIREZIONI GENERALI:

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.



Firma

Il DIRIGENTE
Dott.ssa *Valeria Esposito*

Disegno di legge recante "Costruire il futuro. Nuove politiche per i giovani"

Art. 1

Oggetto e finalità

1. La Regione nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto delle raccomandazioni europee contenute nel Libro bianco della gioventù europea e nella Carta europea della partecipazione dei giovani alla vita comunale e regionale:
 - a) riconosce i giovani come ricchezza del territorio, risorsa fondamentale ed essenziale della comunità;
 - b) favorisce le relazioni di reciproco vantaggio sia all'interno del mondo giovanile, che al suo esterno con quello degli adulti;
 - c) persegue il benessere e il pieno sviluppo dei giovani che vivono sul proprio territorio e delle loro famiglie al fine di favorire la coesione sociale, la crescita culturale ed economica della collettività;
 - d) promuove politiche e linee di indirizzo tese a valorizzare i giovani sostenendo percorsi di crescita, di autonomia e la cultura del merito;
 - e) promuove scambi socio-culturali nel rispetto delle norme e dei programmi internazionali e comunitari;
 - f) riconosce lo sviluppo del protagonismo e della cittadinanza attiva dei giovani quali contributi alla crescita del benessere individuale e della comunità;
 - g) promuove interventi e servizi per i giovani che garantiscano facilità di accesso, ascolto e stili di vita sani e rifiuto della violenza in ogni sua forma.
2. Le finalità della presente legge sono attuate dalla Regione, dagli enti locali e dalle associazioni di categoria senza fine di lucro, secondo le rispettive competenze.

Art. 2

Soggetti destinatari

1. I destinatari degli interventi della presente legge sono i giovani, in forma singola o associata e i gruppi informali di giovani di età compresa tra i sedici anni ed i trentaquattro anni.

Art. 3

Ruolo della Regione

1. La Regione in attuazione delle finalità di cui all'articolo 1 comma 2 favorisce:
 - a) il coinvolgimento degli enti locali nella programmazione regionale sulle politiche giovanili, nonché il raccordo e la collaborazione con le amministrazioni dello Stato per attuare le politiche e i programmi in materia sociale, scolastica, formativa, sanitaria, abitativa, culturale, del tempo libero, del lavoro, di pianificazione territoriale, di mobilità e di sviluppo sostenibile;
 - b) la continuità di una programmazione attenta alle caratteristiche e alle esigenze delle giovani generazioni, soprattutto tramite i risultati delle analisi conoscitive elaborate dall'Osservatorio delle politiche giovanili, di cui all'articolo 14;
 - c) lo sviluppo dei servizi e la qualità degli interventi nel campo delle politiche che interessano i giovani, anche tramite la formazione di operatori pubblici e privati nel campo delle politiche giovanili;
 - d) la valorizzazione delle pari opportunità attraverso lo sviluppo di pratiche che consentano la partecipazione attiva dei giovani, anche istituzionale, alle decisioni ed ai dibattiti che li riguardano all'interno di strutture rappresentative;
 - e) la creazione di una carta servizi personale e nominativa con durata annuale che permette di usufruire di sconti e agevolazioni nel rispetto della vigente normativa statale ed comunitaria.

Art. 4

Programmazione regionale

1. La Regione, nell'ambito dell'attività di programmazione e coordinamento, promuove la creazione di un adeguato contesto educativo, culturale e sociale al fine di favorire l'autonomia, lo sviluppo e la socializzazione giovanile e il passaggio alla vita adulta.
2. Per attuare gli obiettivi di cui al comma 1 la Giunta regionale elabora il Programma triennale, su base annuale, per le politiche giovanili definendone gli indirizzi, le priorità e la strategia. In particolare:
 - a) individua i collegamenti tra le diverse politiche di settore;
 - b) adotta strumenti condivisi di prevenzione e tutela;
 - c) promuove l'accesso e la partecipazione alla cultura attraverso iniziative dirette a diffondere il rispetto del patrimonio culturale ed ambientale attraverso forme di partecipazione attiva dei giovani;
 - d) promuove, anche attraverso piattaforme digitali, progetti finalizzati ad accrescere l'informazione e la partecipazione dei giovani ad iniziative di loro interesse.
3. Il programma di cui al comma precedente individuata, per ciascuna annualità, le fonti di finanziamento europee, nazionali e regionali.

Art. 5

Impatto normativo

1. Al fine di favorire l'integrazione delle politiche e dei programmi regionali, la Regione verifica l'impatto dei disegni di legge regionali sulle politiche giovanili.
2. All'articolo 6, comma 4, della legge regionale n. 11 del 2015 aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché dell'impatto della normativa proposta sulle politiche giovanili."

Art. 6

Ruolo dei Comuni

1. I Comuni, in forma singola o associata, quali autorità responsabili dello sviluppo e della rigenerazione urbana, e soprattutto in quanto espressione della comunità, nell'ambito della programmazione regionale in materie di politiche giovanili:
 - a) rispondono alle necessità ed alle esigenze dei giovani attraverso l'erogazione di servizi ed interventi;
 - b) promuovono progetti nell'ambito delle politiche giovanili, favoriscono la creazione di luoghi d'incontro e centri di aggregazione polifunzionali che incoraggiano anche la creatività nelle sue diverse espressioni, realizzando gli interventi volti a favorire il passaggio alla vita adulta e al mondo del lavoro;
 - c) favoriscono la partecipazione attiva e il dialogo tra i giovani e con i giovani e le loro rappresentanze, al fine della condivisione delle politiche, anche attraverso forum, consigli comunali aperti, forme innovative di informazione, consultazione e partecipazione.

Art. 7

Spazi di aggregazione giovanili

1. Al fine di contribuire a creare coesione sociale, solidarietà tra i giovani e tra le diverse generazioni, la Regione promuove, tenendo conto del contesto socio-culturale, le opportunità strutturate e spontanee di incontro tra persone, gli spazi di libera aggregazione tra giovani, attraverso il sostegno ad eventi e proposte che facilitano l'incontro spontaneo, e anche quello strutturato.
2. La Regione promuove lo sviluppo di luoghi polifunzionali d'incontro finalizzati a creare occasioni di scambio di esperienze e competenze attraverso processi di cittadinanza attiva, di sperimentazione e realizzazione di attività educative, artistiche, culturali, sportive, ricreative e multiculturali, attuate senza fini di lucro, con caratteristiche di continuità e libertà di partecipazione, senza discriminazione alcuna, prevedendo anche una diversa utilizzazione di edifici pubblici, nel

rispetto della normativa vigente in materia di edilizia.

3. Per conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, la Regione, a valere sulle risorse iscritte nel bilancio regionale ovvero sui fondi europei e nazionali appositamente stanziati, favorisce:

- a) interventi di ristrutturazione funzionale degli spazi di libero incontro e l'acquisizione di dotazioni strumentali e tecnologiche;
- b) progetti diretti a stimolare le capacità creative dei giovani attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie ed a valorizzare l'imprenditorialità giovanile quale fattore aggregante economico e sociale, anche con l'istituzione di un "premio".

Art. 8

Mobilità ed esperienze

1. La Regione promuove le attività legate alla mobilità giovanile regionale, nazionale, europea ed internazionale anche nei settori dell'istruzione, della formazione e della cittadinanza attiva, in quanto esse costituiscono opportunità fondamentali per favorire l'acquisizione delle esperienze e competenze, d'intesa con le amministrazioni statali e locali preposte, nonché con le amministrazioni europee nel rispetto della normativa statale e comunitaria vigente.

2. La Regione ed i Comuni riconoscono, per i giovani il valore dell'acquisizione di esperienza, tramite l'educazione non formale ed informale, in coerenza con quanto promosso anche dai programmi europei che la sostengono. A tal fine, promuovono scambi giovanili, attività di volontariato, progetti d'iniziativa giovanile, seminari e corsi ideati e realizzati anche direttamente dai giovani e dalle loro associazioni.

3. La Regione, anche d'intesa con i Comuni, promuove e supporta le iniziative e le attività del dialogo europeo strutturato con i giovani, di cui alla decisione n. 1719/2006/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006.

Art. 9

Azioni di comunicazione e informazione

1. La Regione riconosce l'informazione per i giovani quale strumento fondamentale di conoscenza, consapevolezza e offerta di opportunità in rapporto alle possibilità di scelta negli ambiti di vita che li riguardano.

2. La Regione garantisce ai giovani il diritto all'informazione e alle pari opportunità di accesso ai servizi informativi presenti sul territorio regionale, anche attraverso l'attivazione di canali sui principali social network al fine di stabilire una comunicazione tesa a diffondere le informazioni sulle iniziative poste in essere, fondata sull'uso del linguaggio e dei mezzi propri dei giovani.

3. La Regione in collaborazione con gli enti locali e le organizzazioni giovanili rappresentate nel Forum di cui all'art. 13, nell'ambito del Programma di cui all'articolo 4, comma 2 della presente legge, promuove la realizzazione di una piattaforma digitale denominata "I Giovani per la Campania". Tale piattaforma rappresenta il sistema di comunicazione informatica in materia di politiche giovanili.

4. Per attuare gli obiettivi di cui al comma 2), la Regione, a valere sulle risorse già iscritte nel bilancio regionale a legislazione vigente, provvede:

- a) ad individuare le tematiche di interesse giovanile;
- b) ad aprire canali di comunicazione in grado di migliorare l'accessibilità e la fruibilità del servizio presso un target giovanile, con la creazione di una fanpage;
- c) a potenziare la comunicazione con la realizzazione di una applicazione dedicata e gratuita (APP) per smartphone e tablet;
- d) a sperimentare il ricorso alle reti peer-to-peer (reti paritetiche) per diffondere elevati flussi di dati in tempo reale.

Art. 10

Buone prassi

1. La Regione, promuove esempi di buone pratiche che possono fare da riferimento per le progettazioni ed attuazione delle politiche giovanili utilizzando progetti pilota per potere coordinare

e qualificare gli interventi rivolti ai giovani in una logica di innovazione, riconoscendo nei giovani stessi una leva per il Paese e non più solo una categoria sociale connotata da elementi di disagio.

Art. 11

Settimana dei giovani

1. La Regione, nell'ambito del Programma di cui all'articolo 4 comma 2 della presente legge, promuove, con il coinvolgimento partecipato delle comunità, degli enti locali, di associazioni senza fini di lucro del settore in ambito regionale, la settimana dei giovani, in concomitanza con la Festa dell'Europa del 9 maggio, al fine di evidenziare l'impegno della Regione Campania ad investire sui giovani per rafforzare il valore culturale dell'integrazione europea.
2. La settimana dei giovani è dedicata ad iniziative che integrano creatività, talento e valorizzazione dei giovani in ottica europea, al fine di sensibilizzare la collettività ai fabbisogni giovanili e di favorire lo scambio di conoscenze e competenze anche tramite forum e dibattiti on line.

Art. 12

La partecipazione dei giovani alla politica

1. La Regione promuove, nel rispetto delle raccomandazioni europee contenute nel Libro bianco della gioventù europea e nella Carta europea della partecipazione dei giovani alla vita comunale e regionale, nonché della normativa nazionale vigente in materia, la partecipazione giovanile alla definizione delle politiche per radicare il senso di appartenenza al territorio, alla comunità regionale e per consentire una programmazione attenta alle giovani generazioni. A tal fine la Regione sostiene i progetti diretti alla formazione politica dei futuri amministratori locali e supporta, curando l'aspetto bidirezionale, gli enti locali nella predisposizione di piattaforme digitali interattive finalizzate a favorire il confronto e la discussione tra le istituzioni e "la voce" dei giovani su tematiche strategiche.

Art. 13

Forum regionale dei giovani ("Forum")

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio regionale il Forum regionale della gioventù (di seguito "Forum"), sede stabile del confronto tra giovani e Regione ed Enti locali.
2. Il Forum svolge una funzione di supporto alla Regione in tema di politiche giovanili ed in particolare:
 - a) formula proposte in tema di politiche giovanili da sottoporre ai competenti organi regionali;
 - b) analizza lo stato di attuazione delle politiche rivolte ai giovani e contribuisce ad analizzare l'impatto della normativa regionale sulle politiche giovanili;
 - c) rappresenta gli interessi e le aspirazioni dei giovani presso gli organi competenti;
 - d) presenta entro la fine del mese di febbraio una relazione annuale al Consiglio sulle attività svolte nell'anno precedente.
3. Il Forum, organizzato per specifiche tematiche, si riunisce in seduta plenaria annualmente e la partecipazione sarà garantita anche attraverso l'utilizzo di tecnologie informatiche.
4. Il Presidente del Consiglio regionale, d'intesa con il Presidente della Regione, al fine di valorizzare la rappresentatività degli interessi dei giovani, definiscono con proprio atto le forme della loro rappresentanze al Forum, nonché le modalità di funzionamento dello stesso.
5. La partecipazione ai lavori del Forum è a titolo gratuito e non comporta alcuna indennità o rimborso delle spese.
6. Il Forum organizza almeno una riunione all'anno sulle politiche giovanili alla quale partecipano:
 - a) organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e cooperazione sociale nell'ambito delle politiche giovanili;
 - b) università e organismi di formazione professionale accreditati;
 - c) enti locali;
 - d) camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
 - e) organizzazioni sindacali e associazioni di categoria;

- f) organizzazioni giovanili di ciascun partito politico;
 - g) associazioni giovanili della Chiesa cattolica e di ogni confessione religiosa con cui lo Stato abbia stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
7. Il Consiglio regionale assicura, a valere sulle risorse iscritte annualmente nel proprio bilancio, il funzionamento e l'operatività del Forum.

Art. 14

Osservatorio delle Politiche Giovanili

1. È istituito presso la Giunta Regionale l'Osservatorio regionale delle Politiche Giovanili con funzioni di conoscenza e di monitoraggio delle diverse realtà giovanili in Campania.
2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale delibera le modalità di funzionamento e composizione dell'Osservatorio coordinato dall'Assessore delegato alle politiche giovanili.
3. L'Osservatorio, operante presso la struttura amministrativa competente in materia, esercita, sulla base delle priorità di indirizzo politico della Regione, i seguenti compiti:
 - a) rilevazione, analisi dei dati relativi agli aspetti sociali, economici e storico-culturali delle realtà giovanili;
 - b) monitoraggio delle caratteristiche, delle aspettative, delle esigenze e delle percezioni giovanili in Campania anche in rapporto al resto del paese;
 - c) informazione e comunicazione sulle tematiche di cui alla presente legge;
 - d) creazione di una banca dati dei servizi offerti ai giovani, anche in relazione a quanto previsto all'art.7.
4. La partecipazione ai lavori dell'Osservatorio è a titolo gratuito e non comporta alcuna indennità o rimborso delle spese.
5. Le attività di segreteria a supporto delle riunioni dell'Osservatorio sono assicurate dalla struttura amministrativa competente nell'ambito delle risorse umane, strumentali ed economiche disponibili a legislazione vigente.
6. Dall'attuazione di quanto previsto nel presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Art. 15

Valorizzazione Volontariato

1. La Regione promuove il volontariato ed in particolare la partecipazione dei giovani ai progetti di solidarietà e di cittadinanza attiva quale strumento per prevenire e superare ogni forma di discriminazione e violenza.
2. La Regione sostiene, a valere sulle risorse già iscritte nel bilancio regionale, gli enti locali nella realizzazione di azioni specifiche di volontariato, nonché quei progetti tesi a diffondere ed allargare la rete della solidarietà.
3. La Regione favorisce la creazione di sinergie tra enti pubblici tese a coniugare la partecipazione dei giovani a progetti caratterizzati da un elevato grado di specializzazione e che forniscano agli stessi esperienze umane e professionali da poter utilizzare nel loro percorso di vita.

Art. 16

Registro delle associazioni giovanili regionale

1. È istituito il registro regionale delle associazioni giovanili, di seguito denominato "Registro".
2. Al Registro sono iscritte, previa domanda, le associazioni giovani nazionali, nonché le associazioni che per statuto abbiano un carattere regionale, ossia che abbiano una sede operativa in almeno tre province su cinque.
3. La Giunta regionale, con successiva deliberazione, disciplina le modalità di iscrizione, cancellazione ed aggiornamento del registro e le modalità di tenuta dello stesso.
4. Le associazioni giovanili ammesse all'iscrizione nel registro sono composte, almeno per il 60 per cento, da persone di età non inferiore a sedici anni e di età non superiore a trentaquattro anni.

5. A fini dell'iscrizione nel Registro le associazioni devono essere, altresì, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) assenza dello scopo di lucro;
- b) ordinamento interno ispirato ai principi di democrazia, di uguaglianza, di rispetto della libertà e dignità degli associati;
- c) elettività e gratuità delle cariche associative;
- d) avvalimento prevalente di giovani nel perseguimento degli scopi statutari;
- e) attività finalizzata a perseguire gli interessi e le aspirazioni dei giovani.

6. Non sono considerate associazioni giovanili ammesse all'iscrizione nel registro i partiti politici, le associazioni sindacali, le associazioni datoriali, professionali e di categoria.

Art. 17

Clausola valutativa

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati.

2. La Giunta regionale annualmente trasmette al Consiglio regionale la relazione sullo stato di attuazione e sulla efficacia della presente legge. La relazione deve contenere i dati e le informazioni in ordine a:

- a) le iniziative attuate per il sostegno alle politiche giovanili;
- b) l'attuazione ed il funzionamento della piattaforma digitale di cui all'art. 9;
- c) l'ammontare delle risorse ed il finanziamento delle iniziative e dei progetti previsti dalla legge.

Art. 18

Norma finanziaria

1. Per le finalità della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario corrente, la spesa complessiva di 1 Meuro.

2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante una pianificazione pluriennale dello stanziamento delle risorse, opportunamente riprogrammate, di 400.000 euro per l'anno 2016, 300.000 euro per l'anno 2017 e 300.000 euro per l'anno 2018, nell'ambito del Titolo 1, Missione 15, Programma 3, dello stato di previsione della spesa per i relativi esercizi finanziari.

3. A decorrere dal successivo triennio le quote di spesa annuali sono determinate nei limiti di stanziamento previsti dalla legge di bilancio della Regione.

Art. 19

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate:

- a) la legge regionale 25 agosto 1989 n. 14 "Istituzione del Servizio per le politiche giovanili e del forum regionale della gioventù";
- b) la legge regionale 14 aprile 2000 n. 14 "Promozione ed incentivazione dei servizi informagiovani e istituzione della rete territoriale delle strutture";
- c) gli articoli 25 e 26 della legge regionale 1 del 19 gennaio del 2007 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2007.

Art. 20

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regione Campania.

DDL "Costruire il futuro. Nuove politiche per i giovani"
Relazione illustrativa

Il DDL intende, sostanzialmente, promuovere e valorizzare, di concerto con gli enti locali e le associazioni giovanili, le condizioni giovanili affinché il mondo giovanile disponga di condizioni ottimali per i propri percorsi di crescita ed esperienziali. I giovani sono considerati una irrinunciabile risorsa fondamentale ed essenziale della comunità, attraverso: gli scambi socio-culturali, lo sviluppo del protagonismo e della cittadinanza attiva, l'informazione, l'aggregazione, ed ogni intervento, misura o servizio che garantisca facilità di accesso, ascolto, stili di vita sani, e rifiuto della violenza in ogni sua forma; il tutto per sostenere un passaggio consapevole all'età adulta.

La vigente normativa regionale in materia non coglie più le esigenze delle giovani generazioni che nell'attuale quadro economico, sociale e culturale, dovranno essere reinterpretate dalle istituzioni e trovare risposte nell'ambito di interventi coerenti con una visione organica di sistema che anche nelle sue fasi attuali sia di concerto con gli enti locali, le associazioni di categoria e con ogni altro soggetto in vario modo coinvolto nelle politiche a favore delle giovani generazioni.

Pertanto, pur tenendo conto dell'esperienza maturata con l'applicazione delle LL.RR. n. 14 agosto 1989 ad oggetto "Istituzione del servizio per le politiche giovanili e del forum regionale della gioventù" e n. 14 del 14 aprile 2000, ad oggetto "promozione ed incentivazione dei servizi informagiovani e istituzione della rete territoriale delle strutture", si ritiene improrogabile sostituire la normativa vigente con una normativa regionale che, in linea con gli orientamenti nazionali ed internazionali sulle politiche giovanili, e nel rispetto ed attuazione dei principi Costituzionali, considera la valorizzazione delle giovani generazioni una ricchezza del territorio, risorsa fondamentale ed essenziale della comunità e che per questa ragione è necessario puntare sul sostegno e lo sviluppo del protagonismo e della cittadinanza attiva dei giovani, nel rispetto delle linee d'indirizzo dell'Unione Europea e del Consiglio d'Europa.

Il DDL, pertanto, intende mettere a sistema quanto già programmato in tema di politiche giovanili, per rilanciare un settore strategico nella regione più giovane d'Italia, utilizzando quale strumento programmatico il programma triennale per le politiche giovanili, (art 4) che, con un approccio multidisciplinare, individua i collegamenti tra le diverse policy, adotta strumenti condivisi di prevenzione e tutela dei giovani, promuove l'accesso e la partecipazione alla cultura, intesa in senso lato, promuove progetti finalizzati ad accrescere l'informazione e la partecipazione dei giovani a tutte le iniziative di loro interesse.

Il DDL istituisce tra l'altro il Forum regionale dei giovani (Art. 13) presso la Presidenza del Consiglio regionale, quale sede stabile, materiale ed immateriale, del confronto tra i giovani, la Regione e gli Enti locali, ed in tema di ricerca e conoscenza finalizzata alla pianificazione di un welfare giovanile organico ed integrato, l'articolo prevede l'istituzione dell'Osservatorio delle Politiche Giovanili (Art.14) con funzioni di conoscenza e di monitoraggio delle diverse realtà giovanili in Campania.

Il DDL dispone, infine, circa l'istituzione del registro regionale delle associazioni giovanili, (Art. 16), quale necessario strumento di ricognizione, sistematizzazione e disciplina del mondo dell'associazionismo giovanile.

In materia finanziaria, per le finalità della presente legge è previsto un volume finanziario complessivo di 1 Meuro.



Regione Campania
Scheda Analisi Tecnico Normativa

Proponente: **Giunta regionale della Campania**

Titolo: Norme in materia di Politiche Giovanili

- | | | |
|----|---|--|
| 1 | Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario. | L'intervento è in linea con le strategie dell'Unione europea per investire nei giovani, creare occupazione e promuovere la diffusione di attività educative, artistiche, culturali, sportive, ricreative e multiculturali. |
| 2 | Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto. | Non risultano procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto. |
| 3 | Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali. | L'intervento risulta compatibile con i principi costituzionali. |
| 4 | Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto. | Non sussistono giudizi di costituzionalità su atto analogo. |
| 5 | Analisi del quadro normativo nazionale. | Non sussiste una legge quadro nazionale sulla materia. Ciascuna regione disciplina con proprio atto. |
| 6 | Verifica compatibilità con lo Statuto regionale. | L'intervento risulta pienamente compatibile con lo Statuto regionale. |
| 7 | Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti regionali vigenti. | Lo schema di disegno di legge qualora approvato dispiegherà i suoi effetti abrogativi delle leggi regionali 14/89, 14/2000, e 1/2007 artt. 25 e 26. |
| 8 | Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa. | La materia non risulta previamente disciplinata con fonti di rango secondario. Si conferma l'effettiva necessità dell'intervento normativo con fonte di rango primario. Sono stati utilizzati gli strumenti di semplificazione normativa quali l'abrogazione delle disposizioni in contrasto con la disciplina introdotta. |
| 9 | Verifica rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza nel riparto delle funzioni amministrative. | L'intervento risulta rispettoso dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza nel riparto delle funzioni amministrative. |
| 10 | Verifica riparto di competenze tra gli organi di vertice politico e dirigenza ai sensi del D.lgs.165/2001. | L'intervento legislativo rispetta il principio ordinamentale della separazione fra politica e amministrazione e fra poteri di indirizzo e programmazione e poteri di gestione. |

- 11 a) Verifica regime amministrativo per Non sussiste con la presente iniziativa l'intento di l'esercizio di un'attività economica (disciplinare regimi amministrativi per l'esercizio segnalazione certificata inizio attività di una attività economica o regimi autorizzatori. (Scia), comunicazione e autorizzazione);
 b) Nel caso siano presenti regimi autorizzatori valutare se giustificati da motivi di interesse pubblico e se conformi ai principi di non discriminazione e proporzionalità. ("c.d. Divieto di goldplating" previsto dall'articolo 14 comma 24-bis della legge n.246/2005 come modificata dalla legge n.183/2011)
- 12 Verifica inserimento di eventuali misure di Non sussistono misure di semplificazione semplificazione procedimentale. procedurale
- 13 Previsione di comitati, commissioni, Sono inseriti nel testo osservatori che non osservatori; verifica di duplicazioni di duplicano funzioni di altri soggetti. funzioni ed eventuale soppressione o riduzione di quelli esistenti.
- 14 Ricorso alla tecnica della novella legislativa Non si rinvia alla tecnica della novellazione in per introdurre modificazioni ed integrazioni quanto si dispone l'abrogazione esplicita di a disposizioni vigenti. vigenti leggi regionali di disciplina della materia.
- 15 Verifica della correttezza dei riferimenti L'esame del testo ha determinato il suo normativi contenuti nel progetto, con adeguamento alle regole che presiedono alla particolare riguardo alle successive stesura dei testi legislativi (drafting). modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.
- 16 Individuazione di effetti abrogativi impliciti Non si rinvergono effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro delle disposizioni proposte. traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.
- 17 Individuazione di disposizioni dell'atto Non sussistono disposizioni normative alle quali normativo aventi effetto retroattivo o di si intende riferire una efficacia retroattiva, ivi reviviscenza di norme precedentemente compreso il ricorso agli istituti della abrogate o di interpretazione autentica o interpretazione autentica o della deroga di derogatorie rispetto alla normativa vigente. disposizioni vigenti, o la reviviscenza di disposizioni abrogate.
- 18 Indicazione degli eventuali atti successivi Non sono indicati atti successivi attuativi. attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

- 19 Verifica dell'esistenza di disegni o proposte di legge "Promozione e coordinamento di legge vertenti su materia analoghe delle politiche giovanili"(Reg. Gen. N° 77) ad all'esame del Consiglio regionale e relativo iniziativa di consiglieri regionali D'Amelio, stato dell'iter presso le commissioni. Marciano e Mortarulo. Depositata in data 15/10/2015.
- 20 Verifica previsione copertura di spesa. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è stabilito in complessivi euro 1.000.000,00.

Relazione Tecnico Finanziaria

Ai sensi dell' art. 18 "Norma Finanziaria" del DDL Politiche Giovanili: "Costruire il Futuro. Nuove Politiche per i Giovani" si precisa che le risorse da riprogrammare per il triennio 2016-2017-2018 saranno prelevate (vista nota prot. n. 2016.0212364 del 25/03/2016 a firma del Direttore Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili) dal capitolo di spesa n. 5856 Titolo 1, Missione 15, Programma 3 che presenta una competenza di euro 14.606.863,00.